



Fondo Nazionale Pensione Complementare
Foro Buonaparte, 65 - 20121 Milano MI

Associazione giuridica riconosciuta
Iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 106

Tel.: 02 86996939 - Fax: 02 80604393
sito internet: www.fondoarco.it
E-mail: info@fondoarco.it

Spett.le Azienda
<ragione_sociale>
<indirizzo>
<cap> <località> <provincia>

Alla cortese attenzione dell'Ufficio del Personale

ANTICIPATA VIA POSTA ELETTRONICA

Milano, 21 febbraio 2007
Prot.: mml 06/07

Oggetto: Circolare 01/2007. Adeguamento di ARCO alle previsioni del D.lgs. 252/2005 (nuovo Statuto, nuova Nota Informativa, nuovo Modulo di adesione); disposizioni attuative della riforma della previdenza complementare.

**Adeguamento del Fondo Pensione ARCO alle previsioni del D.lgs. 252/2005
(nuovo Statuto, nuova Nota Informativa, nuovo Modulo di adesione)**

Come vi è già stato anticipato con la comunicazione inviata via posta elettronica il 20/12/06, in ottemperanza alle previsioni del decreto legislativo 252/2005, in vigore dal 1/01/07, ARCO ha provveduto all'adeguamento dello Statuto, alla redazione della Nota Informativa (che sostituisce la precedente Scheda informativa) ed alla predisposizione del nuovo Modulo di Adesione.

In particolare, il nuovo Modulo di Adesione consente di indicare:

- all'aderente di prima occupazione antecedente al 29/04/93, l'aliquota di TFR maturando da versare al fondo (optando alternativamente per l'aliquota minima prevista dai contratti **30/40%** o per l'intero TFR maturando **100%**). Gli iscritti di prima occupazione successiva al 28/04/93 continueranno a versare, per inderogabile previsione normativa, il 100% del TFR di nuova maturazione;
- **di voler versare il contributo minimo previsto dagli accordi contrattuali, usufruendo in tal caso del contributo a carico dell'azienda;**
- eventuali aliquote di contribuzione volontaria aggiuntiva;
- il comparto di investimento prescelto (i nuovi comparti Garantito e il Bilanciato Dinamico saranno operativi a decorrere dal 01/07/07).

Considerata la voluminosità dei documenti, alleghiamo alla circolare unicamente il nuovo Modulo di adesione; sono tuttavia disponibili nel sito internet del fondo - www.fondoarco.it - oltre al nuovo Modulo di adesione, anche lo Statuto e la Nota Informativa (sezione "Come aderire").

Si ricorda infine che:

- da gennaio 2007 dovrà essere **inderogabilmente** utilizzata la nuova modulistica, non sarà possibile accettare adesioni con i vecchi moduli;
- l'adesione al Fondo deve essere preceduta dalla ricezione e presa visione, da parte del lavoratore, dello Statuto e della Nota Informativa;
- l'originale della domanda di adesione deve essere inviato ad ARCO unitamente alla copia per il Service.

In base alle disposizioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione e del Ministero del Lavoro le adesioni del 1° semestre 2007 sono acquisite nelle more del procedimento di approvazione delle modifiche statutarie da parte della COVIP.

Il versamento del TFR, dei contributi e della quota d'iscrizione (una tantum), relativo a tali adesioni (N.B. solo quelle sottoscritte dal 1/01/07; per quelle sottoscritte entro il 31/12/06 i versamenti avranno la solita cadenza trimestrale, quindi il prossimo versamento sarà il 20/04/07), potrà essere effettuato solo dal 01/07/07, anche per il periodo compreso tra la data di adesione e il 30/06/07 (il primo versamento su queste posizioni quindi sarà effettuato il 20/07/07).

I lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria ANTECEDENTE al 29/04/93 già associati ad ARCO potranno scegliere, entro il 30/06/07 (o entro 6 mesi dall'assunzione, se successiva al 31/12/06), se mantenere in azienda il residuo TFR maturando (60/70%) ovvero trasferirlo ad ARCO. La scelta dovrà essere effettuata mediante la compilazione del modello TFR1/SEZIONE 2 da consegnare al proprio datore di lavoro, che dovrà inviarne una copia ad ARCO.

Per coloro che avessero già effettuato la scelta in merito alla destinazione del TFR alla previdenza complementare utilizzando un modulo non conforme, entro il 3/03/07 devono far pervenire all'azienda il modello TFR1 o TFR2 debitamente compilato al fine di convalidare il conferimento già effettuato.

Disposizioni attuative della riforma della previdenza complementare

1. Scelta sul conferimento del TFR

Dal 1° gennaio 2007 i lavoratori avranno 6 mesi per decidere se **trasferire il TFR maturando a forme di previdenza complementare** ovvero **lasciarlo in azienda**.

Se il lavoratore sceglie di mantenere il TFR in azienda, e la stessa ha più di 49 addetti, il TFR maturando sarà versato presso il fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile (anche noto come "**Fondo Tesoreria**").

Ai fini del computo del limite dimensionale, per le aziende in attività al 31/12/06, si dovrà prendere a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006. Nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ivi inclusi quelli non destinatari delle disposizioni di cui all'art. 2120 del codice civile.

Il TFR devoluto all'INPS manterrà la stessa disciplina attualmente vigente per il TFR accantonato dal datore di lavoro (sia in materia di rivalutazione di legge, sia in materia di anticipazione e liquidazione).

L'iniziale scelta effettuata a favore del mantenimento del TFR in azienda è sempre reversibile a favore di ARCO (o di altra forma di previdenza complementare), mentre la scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare non è reversibile.

Ai sensi della previsione normativa, il conferimento del TFR alla previdenza complementare potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

MODALITA' ESPLICITA

A) LAVORATORI CON RAPPORTO DI LAVORO IN ESSERE ALLA DATA DEL 31/12/06

1) lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria (es. INPS) entro il 29/04/93

a) Se GIA' iscritti ad ARCO entro il 31/12/06: potranno scegliere, entro il 30/06/07, se mantenere in azienda il residuo TFR maturando (60% contr. Laterizi e Manufatti in cemento, Lapidei, Maniglie; 70% contr. Legno) ovvero trasferirlo ad ARCO La scelta dovrà essere effettuata mediante la compilazione del modello TFR1/SEZIONE 2 da consegnare al proprio datore di lavoro, che dovrà inviarne una copia ad ARCO.

b) Se NON iscritti ad ARCO entro il 31/12/06: potranno scegliere, entro il 30 giugno 2007, se mantenere il TFR in azienda ovvero destinarlo esplicitamente ad ARCO (o ad altra forma pensionistica complementare) nella misura del 100% o in quella prevista dal CCNL (40% contr. Laterizi e Manufatti in cemento, Lapidei, Maniglie; 30% contr. Legno).

La scelta dovrà essere effettuata mediante la compilazione del **modello TFR1/SEZIONE 3** da consegnare al proprio datore di lavoro. Inoltre il lavoratore se vuole aderire ad ARCO deve compilare il modulo di adesione e consegnarlo all'Azienda che, compilata la parte di sua spettanza, lo invierà ad ARCO.

2) lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria (es. INPS) dopo il 28/04/93

a) se GIA' iscritti ad ARCO entro il 31/12/06:

I lavoratori non dovranno effettuare nessuna scelta dal momento che per gli stessi, sin dalla data di iscrizione, il TFR maturando è già integralmente devoluto alla forma pensionistica complementare da loro prescelta.

b) se NON iscritti ad ARCO entro il 31/12/06:

potranno scegliere, entro il 30/06/07, se mantenere il 100% del TFR maturando in azienda ovvero trasferirlo ad ARCO (o ad altra forma pensionistica complementare).

La scelta dovrà essere effettuata mediante la compilazione del **modello TFR1/SEZIONE 1** da consegnare al proprio datore di lavoro. Inoltre il lavoratore se vuole aderire ad ARCO deve compilare il modulo di adesione e consegnarlo all'Azienda che, compilata la parte di sua spettanza, lo invierà ad ARCO.

B) LAVORATORI CON RAPPORTO DI LAVORO INIZIATO IN DATA SUCCESSIVA AL 31/12/06 (personale di nuova assunzione)

Fermo restando le casistiche dei precedenti punto 1 e 2 (ante/post 29/04/93), la scelta dovrà essere effettuata attraverso la compilazione del **modulo TFR 2** e dovrà avvenire **entro e non oltre i primi 6 mesi dall'assunzione**.

MODALITA' TACITA

In caso di mancata scelta formale del lavoratore nei 6 mesi, scatterà il **silenzio-assenso**: il TFR sarà versato dall'azienda ad ARCO (forma pensionistica prevista dai contratti collettivi). Se vi sono più fondi pensione collettivi, il TFR è destinato alla Forma di previdenza Complementare con il maggior numero di Aderenti, salvo diverso accordo aziendale (in quest'ultimo caso tale accordo dovrà essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale).

In relazione alle modalità di investimento del TFR del lavoratore silente, il Decreto prevede che le quote dello stesso tacitamente destinate alla previdenza complementare affluiscono in comparti d'investimento che garantiscano la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.

2. La contribuzione ad ARCO

L'adesione ad ARCO mediante il conferimento del solo TFR non comporta, di per sé, alcun obbligo contributivo né a carico del lavoratore, né del datore di lavoro.

Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore decidesse di versare ad ARCO il contributo minimo previsto a suo carico dagli accordi collettivi (1,10% contr. Legno; 1,20% contr. Laterizi e Manufatti in cemento, Lapidei, Maniglie), aggiuntivo rispetto al versamento del TFR, sorgerà, a carico del datore di lavoro, il dovere di contribuire anch'esso nei limiti e secondo le modalità stabilite dagli accordi/contratti collettivi di riferimento (1,10% contr. Legno; 1,20% contr. Laterizi e Manufatti in cemento, Lapidei, Maniglie).

In tal caso, qualora l'aderente sospendesse la contribuzione a proprio carico si verificherebbe altresì la sospensione della contribuzione a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al fondo. Detta contribuzione potrà comunque essere riattivata in qualsiasi momento.

Il lavoratore che aderisse ad un'altra forma di previdenza complementare di tipo individuale (Fondo Pensione Aperto, Piano Pensionistico Individuale attuato mediante contratto di assicurazione sulla vita), quand'anche attivasse il versamento del contributo a suo carico, non avrebbe diritto a ricevere il contributo a carico dell'azienda previsto dai contratti/accordi collettivi.

L'aderente, inoltre, potrà decidere di proseguire la contribuzione alla forma pensionistica prescelta anche dopo il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione in favore delle forme di previdenza complementare.

3. La scelta sulla destinazione del TFR maturando: adempimenti a carico dei datori di lavoro

Per consentire ai lavoratori di effettuare la scelta in ordine alla destinazione del TFR maturando, ciascun datore di lavoro dovrà mettere a loro disposizione la modulistica di emanazione ministeriale, che è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro: www.tfr.gov.it. Detta modulistica, una volta compilata, rimarrà presso ciascun datore di lavoro, che ne rilascerà al lavoratore copia controfirmata per ricevuta.

Coloro che avessero deciso di destinare il proprio TFR ad ARCO dovranno compilare, in aggiunta al modulo ministeriale, il modulo di adesione messo a disposizione direttamente dal Fondo¹. Tale modulo, ulteriore rispetto a quello di emanazione ministeriale, andrà trasmesso ad ARCO a cura del datore di lavoro.

N.B. Coloro che - successivamente al 31 dicembre 2006, ma prima dell'emanazione della modulistica ministeriale - avessero già manifestato la propria scelta in ordine alla destinazione del TFR maturando alla previdenza complementare saranno ugualmente chiamati a compilare la modulistica ufficiale con la seguente precisazione: nel caso in cui abbiano già manifestato la volontà di conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare, è fatta salva la decorrenza degli effetti dalla data della scelta già compiuta, a condizione che tale scelta sia confermata mediante la compilazione dei moduli ministeriali entro 30 giorni dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (ossia entro il 3 marzo p.v.).

4. INFORMATIVA DATORIALE PER I "LAVORATORI SILENTI"

Per coloro che entro il 30/06/07 (o entro 6 mesi dall'assunzione se assunti successivamente al 1° gennaio 2007) non abbiano manifestato alcuna volontà in ordine alla destinazione del TFR maturando, scatterà il meccanismo del silenzio-assenso. In tal caso, il TFR maturando sarà destinato alla forma pensionistica prevista dai contratti collettivi (anche territoriali) a meno che non ci sia un diverso accordo aziendale (in quest'ultimo caso tale accordo dovrà essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale).

Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà dovrà ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando sarà destinato alla scadenza del semestre.

5. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA SCELTA SULLA DESTINAZIONE DEL TFR MATURANDO

1. MANTENIMENTO DEL TFR IN AZIENDA

Per tutte le imprese del settore privato con più di 49 addetti, il TFR di coloro che avranno manifestato la volontà di mantenerlo in azienda sarà destinato al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile" costituito presso l'INPS, di seguito definito Fondo Tesoreria.

In particolare la destinazione del TFR al Fondo Tesoreria dovrà avvenire **a decorrere dal mese successivo a quello di effettuazione della scelta e per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata a decorrere:**

- **dal 1° gennaio 2007, per i lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31/12/06;**
- **dalla data di assunzione, per i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia iniziato in data successiva al 31/12/06.**

In entrambi i casi, l'importo che sarà versato al Fondo Tesoreria costituito presso l'INPS, dovrà essere incrementato delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quelle dell'effettivo versamento.

Nelle aziende con meno di 50 addetti, il TFR continuerà ad essere accantonato in azienda e rivalutato annualmente dal datore di lavoro.

2. ADESIONE AD ARCO

Relativamente a coloro che, invece, avessero aderito ad ARCO, il versamento del TFR maturando dovrà essere effettuato con le modalità di seguito specificate:

A) lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31/12/06:

¹ A questo proposito si ricordi come l'adesione al Fondo debba essere preceduta dalla ricezione e presa visione, da parte del lavoratore, dello Statuto e della Nota Informativa.

- il versamento ad ARCO del TFR maturando (oltre che degli eventuali contributi volontari) avverrà dal 1° luglio 2007 e per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata **a decorrere dalla data di scelta**, comprensiva della rivalutazione dovuta da parte dell'azienda in relazione a tale periodo.
- per i lavoratori che, entro il termine del 30/06/07 non avranno manifestato alcuna volontà sul conferimento del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare (**modalità di adesione tacita**), il versamento del TFR ad ARCO dovrà avvenire **a decorrere dal 1° luglio 2007 e per un importo corrispondente alla quota di TFR che maturerà a far tempo da tale data (il primo versamento dovrà essere effettuato con la scadenza del 3° trimestre 2007: il 20/10/07).**

Fino al momento dell'adesione ad ARCO, il TFR maturando di coloro che lo abbiano integralmente destinato al Fondo, rimarrà in azienda a prescindere dal numero di lavoratori occupati presso la medesima e non dovrà essere effettuato nessun versamento al Fondo Tesoreria costituito presso l'INPS.

B) lavoratori il cui rapporto di lavoro sia iniziato in data successiva al 31/12/06

- per i lavoratori che, entro 6 mesi dall'assunzione, conferiranno il TFR maturando ad ARCO secondo **modalità esplicite**, il versamento del TFR (oltre che degli eventuali contributi volontari) dovrà avvenire **a decorrere dal mese successivo a quello di scelta del lavoratore e per un importo corrispondente alla quota di TFR che maturerà a far tempo da tale data. Resta fermo, in ogni caso, che, per i lavoratori assunti nei primi 6 mesi dell'anno il versamento avverrà dal 1° luglio 2007 per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata a decorrere dalla data di scelta, comprensiva delle rivalutazioni stabilite dall'art. 2120 c.c.;**
- per i lavoratori che, entro 6 mesi dall'assunzione, non avranno manifestato alcuna volontà in ordine al conferimento del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare (**modalità di adesione tacita**), il versamento del TFR ad ARCO dovrà avvenire **a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine, per un importo corrispondente alla quota di TFR che maturerà a far tempo da tale data.**

Nelle aziende con più di 49 addetti, fino al momento dell'adesione alla previdenza complementare, il TFR maturando dovrà essere versato al Fondo Tesoreria costituito presso l'INPS, con decorrenza dalla data di assunzione.

In ogni caso, i versamenti dovuti al Fondo Tesoreria costituito presso l'INPS dovranno essere effettuati dai datori di lavoro mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, con le modalità ed i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

6. MISURE COMPENSATIVE PER LE IMPRESE

Il Decreto, in conseguenza della perdita da parte delle imprese dell'autofinanziamento realizzato mediante gli accantonamenti del TFR, prevede le seguenti misure compensative in favore delle stesse:

- A) deducibilità dal reddito d'impresa di un importo pari al 4% dell'ammontare del TFR devoluto annualmente alle forme di previdenza complementare ed al Fondo Tesoreria; per le imprese con meno di 50 occupati, l'ammontare deducibile è elevato al 6%;
- B) esenzione dal versamento del contributo (attualmente pari allo 0,20% sulla retribuzione lorda corrisposta al lavoratore) al Fondo di garanzia del TFR istituito presso l'INPS (v. art. 2 della L. 297/82) per la quota parte di TFR maturando devoluta alle forme di previdenza complementare ed al Fondo Tesoreria;
- C) riduzione del costo del lavoro, attraverso la riduzione dei c.d. "oneri impropri", correlati al flusso di TFR maturando conferito (cfr. D.L. n. 203/2005); si tratta, in particolare, dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti alla gestione prestazioni temporanee INPS (contributi CUAF, maternità, disoccupazione) da applicare in misura progressiva (dal 2008 al 2014) sulla quota imponibile contributiva corrispondente all'importo del TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari (0,19%; 0,21%; 0,23%; 0,25%; 0,26%; 0,27%; 0,28%).

A tali agevolazioni si aggiunga altresì quella derivante dall'eliminazione dell'onere di rivalutazione del TFR accantonato.

La valutazione relativa all'ammontare di tali misure, tuttavia, deve essere effettuata in un'ottica più complessiva dal momento che i vantaggi fiscali e contributivi sopra riportati devono essere assommati al vantaggio indiretto che deriverà alle aziende dall'eliminazione dell'onere di rivalutazione del TFR accantonato.

7. Prestazioni

Mediante l'adesione ad un fondo pensione, ciascun lavoratore acquisisce il diritto ad una prestazione pensionistica complementare al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni previdenziali sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione della prestazione pensionistica.

Gli aderenti hanno facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale per un importo pari al massimo al 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale, peraltro, devono essere detratte le eventuali somme già erogate a titolo di anticipazione non reintegrate dall'aderente.

Tuttavia, qualora la prestazione periodica annua che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore rispetto al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge n. 335/95 (fissato per l'anno 2007 in € 5.061,68), l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato sulla sua posizione pensionistica.

8. Anticipazioni

Ciascun lavoratore che avrà aderito ad un fondo pensione potrà conseguire un'anticipazione della posizione individuale accantonata nei seguenti casi e misure:

- A) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- B) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- C) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori esigenze.

Si ricorda che ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

A tutti gli aderenti ai quali sia stata erogata un'anticipazione è riconosciuta la facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo le modalità stabilite dal fondo prescelto.

N.B. ARCO ha regolamentato le anticipazione prevedendo che NON POSSONO ESSERE EROGATE LIQUIDAZIONI INFERIORI A 2.000,00 €.

9. Perdita dei requisiti di partecipazione

A far data dal 1° gennaio 2007 i lavoratori che perdessero i requisiti di partecipazione al fondo prima di aver maturato i requisiti per la prestazione pensionistica potranno:

- A) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- B) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- C) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa

che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso l'aderente acquisisce il diritto a percepire anticipatamente la prestazione pensionistica;

D) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.

N.B. ARCO ha comunque fatto salva la facoltà di richiedere il "riscatto immediato" (ovvero senza attendere i periodi di inoccupazione di cui alle lett. A) e B)) dell'intera posizione individuale. In tal caso, tuttavia, il trattamento fiscale applicato all'erogazione sarà meno vantaggioso.

10. Decesso dell'aderente

In caso di morte del lavoratore che risulti iscritto ad un fondo pensione prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica complementare l'intera posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquisita al Fondo Pensione.

11. Profili fiscali

A) Regime fiscale dei contributi

La riforma della previdenza complementare ha eliminato sia il limite di deducibilità percentuale (pari al 12% del reddito complessivo dell'aderente) sia l'ulteriore limite, riferito ai lavoratori dipendenti, del doppio del TFR destinato al proprio fondo di categoria. Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2007, i contributi versati alla previdenza complementare (sia quelli a carico del datore di lavoro, sia quelli a carico del lavoratore) sono deducibili per un importo complessivamente non superiore a 5.164,57 euro. Ai fini del computo dei 5.164,57 euro sono escluse le quote di TFR. La deduzione dei contributi viene effettuata dal datore di lavoro direttamente in busta paga. I contributi eventualmente non dedotti al momento del versamento, in quanto eccedenti il limite previsto dalla normativa, potranno ridurre l'imponibile della prestazione erogata dal fondo pensione. Per usufruire di questa agevolazione, tuttavia, è necessario che l'aderente comunichi al fondo, entro il 31 dicembre 2007, l'importo dei contributi non dedotti, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito.

B) Regime fiscale dei rendimenti

I rendimenti derivanti dall'investimento delle risorse destinate ad una forma di previdenza complementare sono tassati nella misura dell'11% del risultato maturato in ciascun periodo di imposta. Si tratta di una aliquota più bassa di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria.

C) Regime fiscale delle erogazioni

La Riforma della previdenza complementare ha introdotto notevoli agevolazioni in materia di tassazione delle erogazioni delle forme pensionistiche complementari rispetto al regime previgente. In particolare tutte le erogazioni sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della quota parte corrispondente ai redditi già assoggettata ad imposta sostitutiva ed agli eventuali contributi non dedotti. Su tale base imponibile, i fondi pensione applicheranno una ritenuta a titolo di imposta con un'aliquota differenziata in base a ciascuna tipologia di erogazione:

- A) prestazioni pensionistiche (capitale o rendita): aliquota del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente i 15 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari. In ogni caso l'aliquota non potrà essere inferiore al 6%;
- B) riscatti: per il riscatto parziale, totale o per premorienza è previsto il medesimo trattamento fiscale applicato alle prestazioni pensionistiche. Per le somme erogate a titolo di "riscatto immediato" è disposta, invece, l'applicazione di un'aliquota fissa del 23%;
- C) anticipazioni: il D.lgs. 252/05 ha differenziato le aliquote applicabili in ragione della diversa motivazione a sostegno della richiesta dell'aderente:
 - 1) anticipazioni per spese sanitarie: stesso regime fiscale previsto per le prestazioni pensionistiche;
 - 2) anticipazioni per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione o per ulteriori esigenze dell'aderente: aliquota fissa del 23%.

Il D.lgs. 252/05, ha altresì confermato il regime di esenzione fiscale per le operazioni di trasferimento tra le forme pensionistiche complementari.

Per eventuali approfondimenti è disponibile sul sito di ARCO www.fondoarco.it nell'area CONOSCERE ARCO (in basso a destra) un **Manuale per la formazione/promozione**, che contiene informazioni dettagliate sul Fondo e sulla normativa delle forme di previdenza complementare, e un **Volantino illustrativo** sintetico da distribuire ai lavoratori.

Vi preghiamo, come di consueto, di dare la più ampia diffusione alla presente comunicazione tra i lavoratori.

Per ogni chiarimento e informazioni siamo a vostra disposizione al numero **02 86996939**, dal lunedì al venerdì, h. 09:30-13:00/14:30-18:00. Oppure potete inviarci una Email all'indirizzo info@fondoarco.it o un fax al n. **02 80604393**.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, porgiamo distinti saluti.

Il Presidente
(Massimo Mariani)



Allegati: c.s.